



GENERALI



GENERA**SALUTE**RSM.

**Contratto di assicurazione Malattie per aziende
Rimborso Spese Mediche per Interventi Chirurgici ad Alta Specializzazione,
extraricovero**

ANM CONSIGLIO DI STATO– N. 343668062 (Opzione 1)

M85EB/854.IAS-DE ed.10/2013



Il presente Fascicolo informativo, contenente

- **Nota informativa, comprensiva del glossario**
- **Condizioni di assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Data ultimo aggiornamento: 04/12/2013

NOTA INFORMATIVA

GENERASALUTE RSM

**Contratto di assicurazione Malattie per aziende
Rimborso Spese Mediche per Interventi Chirurgici ad Alta Specializzazione,
extraricovero**

M85EB/854.IAS-DE ed.10/2013



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

| | |
|--|---|
| Annualità assicurativa | Si intende per annualità assicurativa il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la prima data di scadenza del contratto. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra la data di rinnovo e la successiva data di scadenza. |
| Assicurato | La persona in favore della quale è prestata l'assicurazione. |
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
| Assistenza infermieristica | L'assistenza infermieristica professionale prestata da personale fornito di specifico diploma. |
| Centrale Operativa Medica | <i>La struttura in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00 esclusi i festivi</i> , costituita da medici, tecnici ed operatori che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga nei casi previsti le prestazioni garantite "in rete" dal contratto. |
| Condizioni di assicurazione | Il documento che disciplina in via generale il contratto di assicurazione |
| Contraente | La persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione. |
| Day Hospital | La degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno. |
| Difetto fisico | Deviazione del normale assetto morfologico di un organismo o parti di esso dovuto a sviluppo somatico in soggetti già costituzionalmente predisposti o a condizioni traumatiche acquisite. |
| Durata contrattuale | Periodo durante il quale il contratto è efficace |
| Franchigia | Per le garanzie che indennizzano le spese a carico dell'Assicurato è la somma determinata in misura fissa, dedotta dall'indennizzo, che resta comunque a carico dell'Assicurato. Per le garanzie che prevedono un'indennità per ciascun giorno di ricovero è il numero di giorni per i quali non viene corrisposta l'indennità all'Assicurato. |
| Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Infortunio | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. |
| Intervento Chirurgico Ambulatoriale | L'intervento di chirurgia effettuato senza degenza, anche comportante suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia, endoscopia con biopsia, ago aspirato, infiltrazioni articolari. |
| Istituto di Cura | Ogni ospedale, clinica o casa di cura in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale anche in regime di degenza diurna. |
| IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. |
| Malattia | Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici. |
| Malattia oncologica | Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive. |
| Nota informativa | Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche del contratto. |

| | |
|--|--|
| Nucleo familiare | <p>L'intero nucleo familiare composto da coniuge e figli risultanti dal certificato di stato di famiglia per i quali la Società è disposta a prestare l'assicurazione in base a una delle seguenti opzioni, espressamente indicata in Allegato 1:</p> <p>a) “nucleo da stato di famiglia”: coniuge o convivente more uxorio e figli risultanti dal certificato di stato di famiglia; sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età.</p> <p>b) “nucleo fiscalmente a carico”: coniuge e figli risultanti dal certificato di stato di famiglia se fiscalmente a carico dell'Assicurato; sono comunque compresi i figli non conviventi purché studenti fino a 26 anni di età.</p> |
| Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| Protesi | Dispositivo con carattere anatomico-funzionale usato per sostituire parzialmente o totalmente una parte del corpo umano non più in grado di operare correttamente. |
| Ricovero | La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento. |
| Rischio | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
| Scoperto | La somma espressa in valore percentuale, dedotta dall'indennizzo, che resta a carico dell'Assicurato. |
| Sinistro | Il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. |
| Società | Generali Italia S.p.A. che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all'Art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
| Strutture Mediche Convenzionate | Le strutture sanitarie costituite da istituti di cura, ambulatori medici e medici, convenzionati con la Centrale Operativa Medica, che forniscono le prestazioni il cui costo viene sostenuto dalla Società, in nome e per conto dell'Assicurato, nei limiti di quanto previsto dalle condizioni contrattuali. |

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.

Informazioni generali

Generali Italia S.p.A è società appartenente al gruppo Generali.

- La sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.
- Recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info@generali.it.
- L'impresa di assicurazione è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero n. 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
- Collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

2.

Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società di assicurazioni

Patrimonio netto al 31.12.2012: 1.856,77 milioni di euro di cui 618,63 relativi al capitale sociale e 1.238,14 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità della gestione danni: 1,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)¹.

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Relativamente alla durata del contratto si precisa che lo stesso, se di durata non inferiore ad un anno e sempreché non derogato con apposita clausola, prevede il tacito rinnovo a scadenza.

Avvertenza: per esercitare la disdetta alla scadenza del contratto il Contraente o la Società devono inviare comunicazione a mezzo di lettera raccomandata entro il termine di 30 giorni prima della scadenza stessa. In tale caso l'assicurazione cessa in corrispondenza della scadenza cui si riferisce la disdetta. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 1.2 delle condizioni di assicurazione.

3.

Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto garantisce agli Assicurati una copertura per il rimborso delle spese mediche per:

- Intervento chirurgico ad alta specializzazione
- Extraricovero
- Cure e terapie dentarie

Per i dettagli delle garanzie previste dall'assicurazione, *operanti unicamente in relazione a quanto indicato in polizza*, si rinvia agli articoli del Capitolo 4 "Garanzie" delle condizioni di assicurazione e a quanto indicato nell'Allegato 1.

Sono salve ulteriori condizioni particolari concordabili tra le parti al momento della

¹ I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

conclusione del contratto.

Avvertenza: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. In particolare si rinvia agli articoli 1.1 (Pagamento del premio) e 2.4 (Esclusioni) delle condizioni di assicurazione. Le limitazioni e le esclusioni sono contraddistinte nelle condizioni di assicurazione dal carattere corsivo.

Avvertenza: il contratto prevede franchigie, scoperti e massimali applicabili alle coperture assicurative. Si rinvia pertanto alle relative condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

In particolare, si rinvia:

- agli articoli 3.5 (Somme assicurate, Scoperto, Franchigia) e 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 delle condizioni di assicurazione;
- all'Allegato 1 di polizza.

Per facilitare la comprensione del relativo meccanismo di funzionamento se ne illustrano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.

Esempio di massimale

Somma assicurata per annualità assicurativa per la garanzia Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche di euro 100.000,00.

Primo sinistro con spese indennizzabili a termini di polizza pari a euro 50.000,00: indennizzo integrale.

Secondo sinistro occorso nella stessa annualità assicurativa con spese indennizzabili a termini di polizza pari a euro 60.000,00: indennizzo pari a euro 50.000,00. (Massimale residuo dopo il primo sinistro euro 100.000,00-50.000,00 = euro 50.000,00. Anche se nel secondo sinistro sono stati spesi euro 60.000,00 ne verranno rimborsati solo euro 50.000,00 che corrispondono al massimale residuo per l'annualità assicurativa in questione).

Esempio di scoperto

Scoperto del 20% per la garanzia Rimborso spese extraricovero.

Sinistro con spese sostenute ed indennizzabili a termini di polizza pari a euro 500,00.

L'indennizzo delle spese sostenute è pari a euro 400,00 (500,00-100,00: dove 100,00 rappresenta il 20% delle spese sostenute ed indennizzabili a termini di polizza).

Esempio di franchigia

Franchigia di euro 1.000,00 per la garanzia Rimborso spese ospedaliere e chirurgiche.

Sinistro con spese indennizzabili a termini di polizza pari a euro 10.000,00.

L'indennizzo è pari a euro 9.000,00 (10.000,00-1.000,00: dove 1.000,00 rappresenta l'importo di franchigia).

Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede un limite di massimo di età di 75 anni . Per gli aspetti di dettaglio si rinvia in particolare all'art. 2.3 "Permanenza in assicurazione – limiti di età" delle condizioni di assicurazione.

4.

Periodi di carenza contrattuali

Avvertenza: relativamente alle garanzie dell'assicurazione Malattie non sussistono periodi di tempo – carenze – prima che le stesse siano operanti.

5.

Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenze: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per le relative conseguenze si rinvia all'articolo 1.3 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e forma delle comunicazioni) delle condizioni di assicurazione.

6.

Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione nei termini previsti dal contratto di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per le conseguenze in caso di omessa comunicazione si rinvia a quanto previsto all'art. 2.2 " Persone non assicurabili" delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurazione vale fino al permanere del rapporto di lavoro tra Assicurato e Contraente, qualora l'Assicurato non presti più servizio presso il Contraente, l'assicurazione cessa nei suoi confronti con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Qualora un Assicurato cambi inquadramento professionale e la nuova qualifica non sia più assimilabile alla categoria professionale indicata in contratto, l'assicurazione cessa nei suoi confronti con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla variazione.

Esempio

L'Assicurato in corso di contratto diviene affetto da tossicodipendenza. In base a quanto previsto dall'art. 2.2 " Persone non assicurabili" delle condizioni di assicurazione, l'Assicurazione cessa nei suoi confronti dal momento della manifestazione della patologia.

7.

Premi

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno circolare intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (addebito diretto SEPA (SDD));
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

E' comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità ed intestati a Generali Italia S.p.A.

Avvertenza: la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
- sulla base della numerosità degli Assicurati;
- sulla base di specifiche valutazioni di carattere commerciale.

8.

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Il contratto non prevede adeguamento del premio e delle somme assicurate.

9.

Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto prevede per la Società e per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto stesso nei casi previsti dalla legge. Per i termini e modalità di esercizio si rinvia alle norme del Codice Civile.

10.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

11.

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

12.

Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13.

Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: per le garanzie dell'assicurazione Malattie si precisa che:

- l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con la data del ricovero;*
- la denuncia del sinistro deve essere fatta dall'Assicurato non appena ne ha avuto possibilità, corredata dalla necessaria documentazione medica;*
- la Società può richiedere la visita medica in caso di sinistro.*

Per gli aspetti di dettaglio inerenti le procedure liquidative si rinvia agli articoli del Capitolo 3 "Norme operanti in caso di sinistro" delle condizioni di assicurazione.

14.

Assistenza diretta – Convenzioni

Avvertenza: l'Assicurato può usufruire del pagamento diretto delle spese di ricovero o intervento ricorrendo alle Strutture Mediche Convenzionate previa attivazione della Centrale Operativa Medica. Nel caso in cui l'Assicurato non si avvalga dell'assistenza diretta, il rimborso potrà essere effettuato con applicazione di uno scoperto.

Per le modalità ed i termini di attivazione della Centrale Operativa Medica si rinvia all'articolo 3.6 delle condizioni di assicurazione.

L'elenco degli Istituti di cura facenti parte delle Strutture mediche convenzionate per l'Assicurato con la presente polizza è disponibile sul sito www.generali.it.

15.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Generali Italia S.p.A., Tutela Cliente Customer Service Generali, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, TV - fax 800.961.987, e-mail assistenza_clienti@generali.it oppure nel sito www.generali.it, compilando il form presente alla voce "contattaci".

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

16.

Arbitrato – Controversie

Per la soluzione di determinate controversie in merito a sinistri infortuni e malattie è facoltà di entrambe le Parti di avvalersi di quanto previsto dalla clausola di arbitrato. Luogo dell'arbitrato sarà la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. Si rinvia all'articolo 3.3 delle condizioni di assicurazione.

Avvertenza: resta possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Le istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:


Generali Italia S.p.A. c/o GBS ScpA, Area Liquidazione, Ufficio Atti Giudiziari

Via Castelfidardo 43/45 00198 Roma
Fax 06.44.494.313
e-mail: AttiGiudiziariGBSAreaLiquidazione@GeneraliGroup.com

* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*Generali Italia S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Dott. Philippe Donnet*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Donnet', written over a faint horizontal line.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GENERASALUTE RSM

**Contratto di assicurazione Malattie per aziende
Rimborso Spese Mediche per Interventi Chirurgici ad Alta Specializzazione,
extraricovero**

M85EB/854.IAS-DE ed.10/2013



1. NORME COMUNI

Art. 1.1

Entrata in vigore dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi o le rate di premio successivi al primo devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto e sono dovuti alle scadenze delle annualità assicurative successive alla prima come specificato all'art. 1.6 "Regolazione del premio".

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- a mezzo bancomat, ove disponibile presso l'intermediario;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società;
- con assegno circolare intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

E' comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal Contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità ed intestati a Generali Italia S.p.A.

Art. 1.2

Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della data di scadenza, il contratto – sempre se stipulato per almeno un anno - è prorogato per una ulteriore annualità e così successivamente.

Art. 1.3

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e forma delle comunicazioni

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società e risultanti dai documenti contrattuali.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In tale caso, spetta alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha provocato la risoluzione.

Tutte le comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 1.4

Oneri

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, all'assicurazione ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.5

Obblighi del Contraente

Nel caso in cui gli Assicurati sostengano in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi o siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione:

- *il Contraente si obbliga a consegnare loro, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di Assicurazione.*
- *gli Assicurati hanno la possibilità, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrando nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, di accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.*

Il Contraente si impegna a fornire alla Società nome cognome, data di nascita, sesso e codice fiscale (se presente) degli assicurati al momento dell'entrata in copertura. Il Contraente si impegna a comunicare agli assicurati eventuali trasferimenti di agenzia e operazioni societarie straordinarie.

La Società avrà il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente sarà tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie nonché ad esibire i libri paga.

Art. 1.6

Regolazione del premio

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio.

Entro il 30° giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il Contraente si impegna a comunicare:

- *relativamente alla nuova annualità assicurativa, l'effettivo numero iniziale di unità assicurate (persone o nuclei familiari) affinché la Società possa determinare il premio che il Contraente dovrà anticipare anche in qualità di premio minimo;*
- *relativamente all'annualità trascorsa, gli avvenuti inserimenti in garanzia con le corrispondenti date di decorrenza affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo.*

Per la regolazione del premio resta inteso che se l'inserimento in garanzia è avvenuto nel corso del primo semestre dell'annualità assicurativa questo comporta la corresponsione dell'intero premio annuo per unità; se invece l'inserimento in garanzia è avvenuto nel secondo semestre dell'annualità assicurativa questo comporta la corresponsione del 70% del premio annuo per unità.

A seguito di tali comunicazioni la Società notificherà al Contraente gli importi dovuti che dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla notifica stessa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti il premio da anticipare in via provvisoria per la nuova annualità sarà pari a quanto anticipato per l'annualità trascorsa e sarà considerato in conto od a garanzia di quello relativo all'annualità per la quale non sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali. Di conseguenza la Società si riserva il diritto di sospendere il pagamento dei sinistri pendenti fino alle ore

24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per gli eventi accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 1.7

Riservatezza dei dati personali

Il Contraente si impegna a fornire agli assicurati l'Informativa Contrattuale, ai sensi dell'Art.13, del D.Lgs. n.196/03, allegata a queste Condizioni di assicurazione (Allegato 5) e a restituire alla Società il consenso dell'Assicurato.

Art. 1.8

Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1

Validità territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Art. 2.2

Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività H.I.V. o A.I.D.S.; al manifestarsi di tali affezioni nel corso del contratto, l'assicurazione nei loro confronti viene a cessare indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato.

Art. 2.3

Permanenza in assicurazione - Limiti di età

*L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.
Per coloro che compiono i 75 anni in corso di copertura, la stessa vale fino alla fine dell'annualità assicurativa e pertanto non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito; l'eventuale premio pagato per l'annualità successiva verrà restituito.
Per le persone che risultino assicurate in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con il Contraente, l'assicurazione si intende operante fino al permanere del rapporto di lavoro con il Contraente stesso. Allo scioglimento di detto rapporto, l'assicurazione cessa con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non si darà seguito a rimborso del premio che si considera acquisito.*

Art. 2.4

Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- a) gli infortuni derivanti dalla pratica degli sport aerei in genere o di qualsiasi sport esercitato professionalmente;*
- b) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche, ed alle relative prove ed allenamenti;*

- c) *gli infortuni determinati da ubriachezza o sofferti sotto influenza di allucinogeni, di stupefacenti e di psicofarmaci, nonché in conseguenza di proprie azioni dolose delittuose;*
- d) *gli infortuni sofferti e le malattie verificatesi durante lo svolgimento del servizio di leva od il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;*
- e) *le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione del contratto;*
- f) *le cure e gli interventi di chirurgia per l'eliminazione o correzione di difetti della vista dovuti a vizi di rifrazione (ad esempio: correzione di miopia ed astigmatismo);*
- g) *le cure e le visite specialistiche relative a malattie mentali e disturbi psichici in genere compresi i comportamenti nevrotici (è sempre compresa la prima visita);*
- h) *le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici e ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;*
- i) *le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell'infertilità e comunque quelli relativi all'inseminazione artificiale;*
- j) *gli interventi di chirurgia plastica a scopo estetico, salvo quelli a scopo ricostruttivo sia da infortunio che a seguito di intervento chirurgico oncologico. Relativamente all'applicazione di endoprotesi mammarie per ricostruzione a seguito di neoplasia maligna sono comprese solo quelle relative alla sede anatomica della lesione e sono esclusi gli interventi successivi alla prima applicazione;*
- k) *le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del paradonzio, gli interventi preprotesi e di implantologia;*
- l) *le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;*
- m) *le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;*
- n) *degenze in case di riposo, in strutture di lungodegenza o residenze sanitarie assistenziali, di convalescenza, di soggiorno, stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, dietologici o del benessere;*
- o) *ricoveri per stati vegetativi, ricoveri per lunga degenza intendendosi per tali quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che diano luogo alla permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;*
- p) *cure non rientranti nei protocolli riconosciuti dall'OMS (c.d. protocolli sperimentali);*
- q) *i ricoveri e i day hospital durante i quali vengono effettuati solo accertamenti diagnostici o terapie fisiche che, per la loro natura, possono essere effettuati anche in ambulatorio.*

3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.1

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono ottemperare ai seguenti obblighi:

- 1) *presentare, non appena ne abbiano avuto la possibilità, la denuncia del sinistro corredata dalla necessaria documentazione medica con la prescrizione riportante il*

quesito diagnostico;

- 2) *allegare la copia della cartella clinica completa per le prestazioni connesse ai ricoveri;*
- 3) *acconsentire alla visita dei medici inviati dalla Società ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti.*
- 4) *fornire tutta la documentazione (medica e non) che la società riterrà opportuno acquisire ai fini di una corretta e completa istruttoria del sinistro.*

L'inadempimento ai suddetti obblighi comporta la perdita totale o parziale dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 3.2

Criteri di liquidazione

La Società effettua il rimborso delle spese, a cura ultimata e direttamente all'Assicurato, previa presentazione degli originali delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, nella valuta avente corso legale in Italia, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni ufficiali.

Per la corresponsione delle indennità per i giorni di ricovero, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato, previa presentazione dei documenti giustificativi (cartella clinica completa e documentazione medica) attestanti durata e ragioni del ricovero.

Art. 3.3

Controversie

In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un collegio arbitrale di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico arbitrale risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono esser raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 3.4

Rimborso da enti

Qualora l'Assicurato abbia presentato o debba presentare ad enti assistenziali l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute, *e al netto di quanto già pagato dai predetti enti.*

La Società restituisce all'Assicurato le notule, distinte, fatture e ricevute relative ai pagamenti effettuati.

Art. 3.5

Somme assicurate – scoperto e franchigia

Il rimborso delle spese indennizzabili a termini di contratto avviene per ogni garanzia fino a concorrenza della relativa somma assicurata. Tale somma deve intendersi quale disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona o per nucleo familiare in base a quanto indicato nell'allegato 1.

Il rimborso delle spese avviene per ciascuna garanzia *previa eventuale applicazione dello scoperto e della franchigia indicati.*

Qualora siano operanti sia la franchigia che lo scoperto, in caso di sinistro la Società indennizzerà all'Assicurato le spese previa deduzione della percentuale di scoperto con il minimo dell'importo della franchigia.

L'applicazione degli scoperti e delle franchigie si intende riferita all'ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Assicurato e indennizzabili a termini di contratto.

Art. 3.6

Reti convenzionate

Rete GBS

Generali Italia , in collaborazione con GBS, ha studiato e realizzato un servizio di accesso ad una rete di centri clinici convenzionati ai quali gli Assicurati possono rivolgersi, attraverso l'attivazione della Centrale Operativa, per le prestazioni previste dal contratto con costi sostenuti direttamente dalla Società, *ad eccezione delle franchigie di polizza e delle spese non previste dalla polizza stessa.* Le modalità operative del servizio sono disciplinate dalla guida al servizio che forma parte integrante del presente contratto (allegato 3).

Rete Pronto-Care

Generali Italia , in collaborazione con Pronto-Care, ha studiato e realizzato un servizio di accesso ad una rete di studi odontoiatrici convenzionati nei quali gli Assicurati possono usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia di cui all'articolo 4.6 "cure e protesi dentarie", secondo le modalità operative illustrate dalla Procedura Operativa (allegato 4), che forma parte integrante del presente contratto.

Art. 3.7

Determinazione dell'annualità assicurativa di competenza

L'individuazione dell'annualità assicurativa di competenza di un sinistro avviene con il seguente criterio:

- a) In caso di ricovero, *day hospital* e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di cui agli art. 4.1 e 4.2 delle condizioni di assicurazione, la data del sinistro coincide con quella dell'entrata dell'Assicurato nella struttura ospedaliera. A questa data si fa riferimento per tutte le garanzie collegate al ricovero;
- b) per le garanzie di cui all'art. 4.4 e 4.5 delle condizioni di assicurazione la data del sinistro corrisponde alla data della documentazione di spesa.

4. GARANZIE

Art. 4.1

Interventi chirurgici ad alta specializzazione

La Società, in caso di intervento chirurgico ad alta specializzazione risultante dall'elenco di cui all'Allegato 2, rimborsa le spese rese necessarie da malattia o infortunio, verificatisi nell'anno assicurativo e sostenute per:

- onorari dell'équipe chirurgica, nonché i diritti di sala operatoria ed i materiali di intervento, comprese le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici, riguardanti il periodo di ricovero o sostenuti durante il Day Hospital o in ambulatorio per l'intervento chirurgico;
- rette di degenza *fino al limite giornaliero di euro 250,00*;
- esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche, effettuati nei 90 giorni precedenti l'intervento chirurgico o il ricovero in istituto di cura, purché direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni;
- esami e visite specialistiche, medicine, prestazioni mediche ed infermieristiche, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari comprese le carrozzelle ortopediche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), effettuati nei 120 giorni successivi alla data dell'intervento o della dimissione dal ricovero, purché direttamente inerenti alla malattia o all'infortunio che ha determinato il ricorso alle prestazioni;
- prelievo di organi o parte di essi; ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza;
- vitto e pernottamento in istituto di cura, o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell'Assicurato con il limite giornaliero di € 60 e per una durata non superiore al ricovero, con un massimo di giorni 30 per annualità assicurativa;
- trasporto dell'Assicurato in autoambulanza all'istituto di cura e viceversa, *col massimo di € 1.100 per intervento o ricovero*;
- trasporto dell'Assicurato e di un eventuale accompagnatore all'estero e ritorno, in treno o in aereo di linea (esclusa auto privata), *col massimo di € 2.000 per intervento o ricovero*.

In caso di decesso conseguente ad intervento chirurgico ad alta specializzazione risultante dall'elenco di cui all'Allegato 2 avvenuto all'estero, l'assicurazione è estesa al rimborso delle spese per il rimpatrio della salma *fino ad un massimo di € 1.600*.

La presente assicurazione si intende prestata indipendentemente e ad integrazione del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

La garanzia di cui al presente articolo è prestata fino a concorrenza del massimale indicato all'Allegato 1 lettera B.1 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona o per nucleo familiare in base a quanto indicato all'Allegato 1 lettera A.1.

Precisazioni relative agli scoperti e franchigie per le spese di ricovero

Il rimborso delle spese di ricovero di cui al presente articolo avviene previa applicazione di scoperti e franchigie per sinistro in base a quanto indicato all'Allegato 1 lettera B.1, ad eccezione delle spese relative a vitto, pernottamento e trasporto che saranno riconosciute entro i limiti previsti in polizza e senza applicazione di scoperti o franchigie, nonché nel caso in cui per l'effettuazione dell'intervento l'assicurato abbia pagato soltanto il ticket previsto

dal Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Spese pre/post ricovero

Le eventuali spese precedenti e successive al ricovero o all'intervento elencate nel presente articolo saranno oggetto di rimborso o pagamento alla struttura convenzionata da parte della Società previa applicazione di uno scoperto del 15% che rimarrà a carico dell'assicurato, esclusi eventuali ticket.

Art. 4.2

Trasformabilità della prestazione: Indennità sostitutiva

Qualora l'intervento chirurgico ad alta specializzazione risultante dall'elenco di cui all'Allegato 2 avvenga in struttura pubblica o in struttura privata accreditata con spese a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) - esclusi eventuali ticket - la Società corrisponderà una indennità sostitutiva:

- integralmente per ogni pernottamento in istituto di cura;
- al 50 % nel caso di Day Hospital.

Le eventuali spese collegate all'intervento elencate all'articolo 4.1 saranno comunque oggetto di rimborso da parte della Società a termini di contratto.

L'importo giornaliero e il numero massimo di giorni per annualità assicurativa per cui l'indennità viene corrisposta è indicato nell'allegato 1 lettera B.4.

Art. 4.3

Anticipo

Nei casi di ricovero per il quale l'istituto di cura richieda il pagamento anticipato di una somma quale deposito, è facoltà dell'Assicurato domandare anticipatamente – entro il limite dell' 80% della somma assicurata – il rimborso dell'importo effettivamente versato a tale titolo, salvo conguaglio a cure ultimate.

L'anticipo avverrà *a condizione che:*

- *non sorgano contestazioni sull'indennizzabilità a termini di contratto delle spese di ricovero;*
- *sia presentata la certificazione dell'istituto di cura che attesti l'avvenuta richiesta del deposito, il presunto ammontare delle spese sanitarie, la descrizione della patologia che determinato rende necessario il ricovero o l'intervento chirurgico, la data prevista per il ricovero.*

Art. 4.4

Rimborso spese extraricovero

La Società rimborsa le spese sostenute a seguito di malattia od infortunio per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ad alta specializzazione, anche se non collegate a ricovero *fino a concorrenza del massimale indicato da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona o per nucleo familiare in base a quanto indicato nell'allegato 1 lettera A.1.*

L'elenco tassativo ed esaustivo delle prestazioni rimborsabili e l'indicazione dei relativi massimali sono riportati nell'allegato 1 lettera B.5.

Qualora l'elenco preveda l'amniocentesi, le relative spese saranno ammesse a rimborso nei seguenti casi: *età dell'assicurata oltre i 35 anni, familiarità dell'assicurata con malformazioni genetiche, anomalie cromosomiche rilevate con test di screening (ecografici, biochimici e ultrascreen).*

Si intendono altresì comprese le spese sostenute per l'acquisto e riparazione di protesi ortopediche e apparecchi acustici *fino a concorrenza dell'importo indicato nell'Allegato 1*

lettera B.5.

Il rimborso delle spese viene effettuato previa applicazione di uno scoperto per ogni prestazione o ciclo di terapia effettivamente sostenuta in base a quanto indicato nell'allegato 1 lettera B.5. Ogni richiesta di rimborso deve ricomprendere l'intero ciclo di cura.

Scoperti e franchigie non vengono applicati nel caso in cui l'Assicurato chieda il rimborso del solo ticket sostenuto per le suindicate prestazioni.

Il rimborso delle spese avviene previa presentazione della prescrizione medica con relativo quesito diagnostico.

Art. 4.5

Cure e protesi dentarie

La Società rimborsa, a parziale deroga dell'art. 2.4 "Esclusioni" lett. K), le spese sostenute per cure, estrazioni e protesi dentarie *fino a concorrenza della somma assicurata indicata nell'allegato 1 lettera B.8 da considerarsi quale disponibilità unica per annualità assicurativa e per persona o per nucleo familiare come indicato nell'allegato 1 lettera A.1.*

Il rimborso viene effettuato con l'applicazione delle percentuali indicate nell'allegato 1 lettera B.8. Nel caso in cui l'assicurato abbia fatto ricorso al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N) il ticket viene rimborsato al 100%.

ALLEGATO 1 alle Condizioni di Assicurazione
ANM CONSIGLIO DI STATO– N. 343668062 (Opzione 1)
Lettera A) assicurati e premio

| | |
|-----------------------|---|
| A.1.Assicurati | <p>La Società assicura gli iscritti alla AMCS (Associazione Magistrati Consiglio di Stato) ed i relativi nuclei familiari (coniuge anche legalmente separato o, in alternativa, il convivente more-uxorio e i figli fino a 26 anni di età risultanti dal certificato di stato di famiglia o conviventi con almeno uno dei genitori se in affidamento) risultanti dagli elenchi trasmessi alla Società nei termini indicati al successivo art. C.2. La Società assicura altresì i Dirigenti che prestano servizio presso un tribunale. L'età massima per il primo ingresso del Magistrato/Dirigente in assicurazione è stabilita in anni 70. Per i Magistrati l'iscrizione all'AMCS è condizione di assicurabilità.</p> <p>Il Magistrato/Dirigente che cessa dal servizio prima del compimento del 70° anno d'età potrà essere mantenuto in garanzia purché, alla data della cessazione, abbia maturato una anzianità assicurativa di almeno un anno. Per chi cessasse dal Servizio dopo il compimento del 70° anno, resta fermo il presupposto di una anzianità assicurativa pari ad almeno un biennio ai fini della continuità della copertura. Per cessazione dal servizio - prima o dopo il compimento del 70° anno di età - si intende l'evento contestuale al provvedimento di collocamento a riposo.</p> <p>Su richiesta del Magistrato/Dirigente assicurato, la Società assicura il convivente more uxorio. Qualora quest'ultimo non risultasse dallo stato di famiglia, il Magistrato/Dirigente assicurato dovrà produrre all'atto dell'adesione o del rinnovo annuale, apposita auto-dichiarazione che ne attesti la convivenza. La Società assicura i figli del convivente purché risultanti dallo stato di famiglia.</p> <p>Al momento dell'adesione il Magistrato/Dirigente potrà chiedere l'estensione delle prestazioni per i figli di età compresa tra i 27 e i 37 anni non compiuti conviventi con almeno uno dei genitori. Il Magistrato/Dirigente assicurato potrà chiedere la continuazione della garanzia per i figli conviventi con almeno uno dei genitori che al 1° ottobre dell'annualità assicurativa in cui la richiesta è presentata non abbiano ancora compiuto il 28° anno d'età. L'ulteriore continuazione della copertura può essere richiesta dal Magistrato/Dirigente assicurato per i figli non coniugati conviventi con almeno uno dei genitori che al 1° ottobre dell'annualità assicurativa in cui la richiesta è presentata non abbiano ancora compiuto il 38° anno d'età. Dette estensioni sono prestate sul presupposto che il Magistrato/Dirigente versi- entro il 31 gennaio dell'anno in cui le stesse dovranno avere corso - il relativo premio annuo supplementare. In caso di compimento del 28° o del 38° anno d'età o di cessazione della convivenza con i/il genitori/e nel corso dell'annualità assicurativa, la copertura resta comunque in vigore sino al termine della stessa annualità.</p> <p>I figli del Magistrato/Dirigente assicurato non conviventi con almeno uno dei genitori possono aderire all'Assicurazione Sanitaria Collettiva solo in forma autonoma, anche in mancanza di continuità della garanzia, alle stesse condizioni normative previste per l'Opzione 1 previo versamento del relativo premio loro riservato.</p> <p>Qualora si verificasse il decesso del Magistrato/Dirigente nel corso dell'annualità assicurativa, l'assicurazione resta in vigore a favore del suo nucleo familiare fino al termine della stessa annualità se il premio risulta essere già stato integralmente pagato o, altrimenti, sino alla fine del mese per cui è stata corrisposta l'ultima rata di premio in caso di pagamento mediante trattenuta sullo stipendio. In questa seconda ipotesi gli assicurati superstiti possono mantenere in vigore la copertura, provvedendo al pagamento del premio dovuto e non pagato in un'unica soluzione. Così facendo gli stessi acquistano il diritto di mantenere in vigore l'assicurazione anche per gli anni successivi, dietro versamento del relativo premio annuo. In caso contrario, qualora non venisse esercitata detta facoltà entro i tre mesi successivi alla morte del congiunto, il mancato pagamento della somma a saldo del premio dovuto per l'intera annualità assicurativa vale come volontà implicita di interruzione del rapporto.</p> |
| A.2.Premio | <p>Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età inferiore o uguale ai 36 anni:</p> <p>€ 250,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato;</p> |

€ 1.200,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato;
€ 528,00 per le garanzie di cui all' Opzione 2 (comprensiva dell'opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 37 e 44 anni:

€ 375,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
€ 1.728,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1), per ogni nucleo familiare assicurato;
€ 836,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 comprensiva dell'Opzione 1), per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 45 e 50 anni:

€ 375,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
€ 1.728,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1), per ogni nucleo familiare assicurato;
€ 836,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 comprensiva dell'Opzione 1), per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 51 e 60 anni:

€ 412,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
€ 1.900,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 61 e 70 anni:

€ 450,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
€ 2.160,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 71 e 80 anni:

€ 560,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
€ 2.200,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età superiore o uguale a 81 anni:

€ 700,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
€ 2.550,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato.

– FIGLI AUTONOMI NON CONVIVENTI

Per i figli di Magistrato aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età inferiore o uguale ai 36 anni:

€ 300,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato;
€ 1.200,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato;
€ 580,00 per le garanzie di cui all' Opzione 2 (comprensiva dell'opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i figli di Magistrato aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 37 e 44 anni:

| | |
|--|--|
| | <p>€ 450,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato;</p> <p>€ 1.490,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato;</p> <p>€ 930,00 per le garanzie di cui all' Opzione 2 (comprensiva dell'opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.</p> <p>Per i figli di Magistrato aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età maggiore o uguale a 45 anni:</p> <p>€ 450,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato;</p> <p>€ 1.650,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato;</p> <p>€ 950,00 per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.</p> <p>– FIGLI CONVIVENTI</p> <p>Per l'estensione delle garanzie a figlio/a di magistrato aderente, convivente con almeno uno dei genitori:</p> <p>€ 90,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 1 a figlio/a di età compresa tra 27 e 36 anni;</p> <p>€ 190,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 2 a figlio/a di età compresa tra 27 e 36 anni;</p> <p>€ 375,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 1 a figlio/a di età compresa tra 37 e 44 anni;</p> <p>€ 1000,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 2 a figlio/a di età compresa tra 37 e 44 anni;</p> <p>€ 375,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 1 a figlio/a con età uguale o superiore a 45 anni;</p> <p>€ 1200,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 2 a figlio/a con età uguale o superiore a 45 anni.</p> |
|--|--|

Lettera B) condizioni normative

| Descrizione Garanzia | Art. | Massimale | Scoperti e franchigie |
|---|----------|--|--|
| B.1 Interventi chirurgici ad alta specializzazione | art. 4.1 | € 400.000 | <u>Scoperto:</u> <i>in rete</i> nessuna franchigia <i>fuori rete</i> franchigia € 2.000 Ticket al 100%. |
| B.4 Indennità sostitutiva | art. 4.2 | € 100 Fino al massimo di 150 giorni per annualità assicurativa | |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| B.5 Extraricovero Elettrocardiografia, Ecografia, Elettroencefalografia, Scintigrafia, Holter, Coronarografia, Angiografia, Arteriografia, Diagnostica radiologica, Dialisi, Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), Risonanza Magnetica Nucleare (RMN). <i>di cui</i> Protesi ortopediche e apparecchi acustici | art. 4.4 | € 6.000 GARANZIA NON OPERANTE | <u>Scoperto:</u> <i>in rete</i> nessuno <i>fuori rete</i> 25%; Ticket al 100%. |
| B.8 Pacchetto dentarie | art. 4.5 | GARANZIA NON OPERANTE | |

Lettera C) condizioni speciali (deroghe al contratto)

C.1) Entrata in vigore dell'assicurazione - Pagamento del premio - Termini di aspettativa e operatività della garanzia

A deroga di quanto riportato all'art.1.1 "*Entrata in vigore dell'assicurazione - Pagamento del premio*" si conviene tra le parti che i premi incassati direttamente da Marsh o per il tramite del Ministero del tesoro o dell'Istituto di Credito cui sia stato conferito apposito incarico, *dovranno essere corrisposti all'assicuratore entro il 31 marzo o entro 30 giorni dalla rimessa del Ministero; per i neonominati il premio dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dal versamento del premio da parte dell'interessato.* Il magistrato che ha delegato il Ministero dell'Economia o il Ministero della Giustizia ovvero l'Istituto di credito presso il quale ha in corso un rapporto di conto corrente bancario ad effettuare per suo conto il versamento del premio rispettivamente mediante trattenuta sullo stipendio ovvero mediante addebito permanente del proprio conto corrente, qualora intenda Recedere dal contratto è tenuto a darne preavviso anche a Marsh ovvero alla Società *almeno 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa ovvero nei termini e con le modalità di cui all'atto di delega da lui sottoscritto.*

Qualora l'onere di effettuare la trattenuta o l'addebito fosse trasferito rispettivamente alla competenza di altro Dipartimento o Amministrazione Statale ovvero di altro Istituto di Credito il Magistrato è tenuto ad informare per iscritto Marsh ovvero la Società entro 30 gg. dal trasferimento.

Nello stesso termine e con le stesse modalità è altresì tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo.

Nel caso in cui il premio dovuto alla scadenza stabilita non risultasse ancora corrisposto la copertura in deroga al disposto dell'art. 1901, comma 2 c.c. rimarrà comunque in vigore per ulteriori 90 giorni dopo la scadenza della rata rimasta insoluta.

Qualora nello stesso termine, il Magistrato produca a Marsh ovvero alla Società formale dichiarazione di aver nel frattempo interessato i competenti uffici Ministeriali ovvero il proprio Istituto di credito all'esecuzione del pagamento, la Società protrarrà il termine di decorrenza della sospensione di ulteriori novanta giorni.

Determinatasi la sospensione della garanzia, qualora le rate di premio arretrate venissero saldate nel corso della stessa annualità assicurativa, l'assicurazione è riattivata con effetto dalla data del pagamento senza dar seguito ad un nuovo periodo biennale di carenza per le patologie pregresse.

In caso di protratto mancato pagamento, la Società dilazionerà il termine di risoluzione del rapporto contrattuale di cui al 3° comma dell'art. 1901 C.C. sino ad un anno dalla data di decorrenza annuale dell'assicurazione o dal mese di applicazione dell'ultima trattenuta fermo il diritto dell'assicuratore all'esazione dei premi dovuti.

Altre modalità per il pagamento del premio possono costituire oggetto di apposito regolamento a parte.

I premi saranno pagati a Marsh e da questa versati ai Coassicuratori con le modalità e nei termini preconcordati con ciascuno di essi.

L'assicurazione decorre:

- dalle ore zero del 1° febbraio di ogni anno per i Magistrati in regola con il versamento del premio al 31 gennaio dello stesso anno;

- dalle ore 24 del giorno del versamento del premio per i neominati :

a) *del giorno della decorrenza della garanzia, per gli infortuni;*

b) *del trentesimo giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia, per le malattie manifestatesi successivamente alla data di decorrenza;*

c) *del 730° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia, per le malattie che siano l'espressione e la conseguenza diretta di situazioni patologiche diagnosticate o curate anteriormente alla data di decorrenza.*

Relativamente ai ricoveri per parto nonché alle malattie della gravidanza e del puerperio, la garanzia opera dal trecentesimo giorno successivo alla data di decorrenza della garanzia, salvo risulti provato che la gravidanza è insorta successivamente alla suddetta data.

La Contraente non è tenuta al pagamento dei premi relativi ad Associati che non abbiano rinnovato la loro adesione od effettuato il versamento.

C.2) Modalità di adesione

A deroga di quanto riportato all'art.1.6 "Regolazione del premio" si conviene tra le parti che *per ciascuna annualità il nuovo aderente/la contraente provvederà ad inviare a Marsh S.p.a. il modulo di adesione e copia della ricevuta di pagamento (ovvero delega al Ministero del Tesoro ad addebitare i premi sulle proprie competenze mensili) entro il 31 gennaio.*

Trascorso il termine del 31 gennaio potranno essere assicurati in corso d'anno i magistrati di nuova nomina a condizione che gli stessi abbiano aderito e versato il relativo premi entro 60 giorni dalla nomina.

Resta inteso che:

- *se l'inclusione nella polizza avviene nel primo semestre dell'anno la stessa comporta la corresponsione dell'intero premio annuo;*

- *se l'inclusione avviene nel secondo semestre dell'anno verrà corrisposto il 60% del premio annuo.*

C.3) Limite d'età

Si conviene tra le parti che a parziale modifica di quanto riportato all'art. 2.3 delle c.g.a. "Permanenza in assicurazione – Limiti d'età" il limite d'età viene eliminato.

C.4) Difetti fisici preesistenti

A parziale deroga dell'art. 2.4 "esclusioni" la lettera e) s'intende non operante.

C.5) Lista Extraricovero

Ad integrazione dell'art. 4.4 "Rimborso spese extraricovero" si precisa che l'elenco tassativo ed esaustivo delle prestazioni rimborsabili e l'indicazione dei relativi massimali sono riportati nell'allegato 1 lettera B.5.

C.6) Protesi Ortopediche ed apparecchi acustici

A parziale deroga dell'art. 4.4 "Rimborso spese extraricovero" il rimborso delle spese per protesi ortopediche ed apparecchi acustici s'intende non operante.

C.7) Cure Oncologiche

La Società rimborsa le spese sostenute in regime ambulatoriale o day hospital per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e terapie rese necessarie da malattia oncologica *fino a concorrenza di € 10.000 da intendersi come disponibilità unica per annualità assicurativa e per nucleo familiare.*

Esaurito il massimale di cui al presente articolo, l'assicurato potrà chiedere il rimborso delle suddette prestazioni entro i limiti e alle condizioni tutte di cui alla Sezione 4 Garanzie.

C.8) Cure e protesi dentarie

L'articolo 4.5 "Cure e protesi dentarie", s'intende non operante.

C.9) Rete Convenzionata Pronto Care

In deroga a quanto previsto all'articolo 3.6 "Reti convenzionate" del fascicolo informativo si precisa che la rete Pronto-care non è operante per cui l'allegato 4 è da intendersi abrogato e non verrà inserito nel presente fascicolo.

C.10) Carenze

Si conviene tra le parti che l'assicurazione ha effetto :

-dal trentesimo giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per le malattie manifestatesi successivamente alla data di decorrenza;

-dal 730° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia per le malattie che siano l'espressione e la conseguenza diretta di situazioni patologiche diagnosticate o curate anteriormente alla data di decorrenza. Relativamente ai ricoveri per parto nonché alle malattie della gravidanza e del puerperio, la garanzia opera dal trecentesimo giorno successivo alla data di decorrenza della garanzia, salvo risulti provato che la gravidanza è insorta successivamente alla suddetta data.

Lettera D) clausola broker

Tutte le comunicazioni - ad eccezione di quelle finalizzate all'ottenimento di un indennizzo – alle quali il Contraente e gli Assicurati sono tenuti nonché le comunicazioni dagli stessi ritenute necessarie, comprese quelle previste dall'art. 8 delle presenti C.G.A., in quanto inviate per iscritto a Marsh, sede di Padova, Via San Crispino, 114 – 35129 Padova, si intendono fatte alla Società.

Anche il pagamento dei premi - quando effettuato al Broker - si intende effettuato alla Società.

ALLEGATO 2 alle Condizioni di Assicurazione

INTERVENTI CHIRURGICI AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

Per facilitare la consultazione dell'elenco sono stati effettuati dei raggruppamenti secondo sistema, organo od apparato, ed all'interno di ciascuno, per tipologia di intervento.

Il sistema di codici utilizzato nella classificazione ICD9-CM è articolato in quattro caratteri numerici, con i primi due che identificano generalmente un organo/apparato/sistema, mentre il terzo ed il quarto specificano sede e tipo di intervento. In alcuni casi i codici sono limitati al terzo carattere per identificare interventi che non richiedono ulteriori specificazioni ovvero che raggruppano per analogia quelli che differiscono esclusivamente per il quarto carattere.

| |
|--|
| 1.Interventi sul sistema nervoso (01-05) |
| 2.Interventi sul sistema endocrino (06-07) |
| 3.Interventi sull'occhio (08-16) |
| 4.Interventi sull'orecchio (18-20) associati a Interventi su naso, bocca e faringe (21-29) |
| 5.Interventi sul sistema respiratorio (30-34) |
| 6.Interventi sul sistema cardio vascolare (35-39) |
| 7.Interventi sul sistema ematico e linfatico (40-41) |
| 8.Interventi sull'apparato digerente (42-54) |
| 9.Interventi sull'apparato urinario (55-59) e Interventi sugli organi genitali maschili (60-64) |
| 10.Interventi sugli organi genitali femminili (65-71) |
| 11.Interventi sull'apparato muscolo scheletrico (76-84) |
| 12.Interventi sui tegumenti (85-86) |

| 1.Interventi sul sistema Nervoso (01–05) | | |
|--|-------------|---|
| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
| Craniotomia e craniectomia (decompressiva e/o esplorativa per ascesso epidurale, ematoma extradurale, corpo estraneo, aneurisma intracranico) e interventi su talamo e globo pallido | 01.2 | Craniotomia e craniectomia |
| | 01.21 | Incisione e drenaggio dei seni cranici |
| | 01.23 | Riapertura di pregressa craniotomia |
| | 01.24 | Altra craniotomia |
| Interventi sul talamo e sul globo pallido | 01.25 | Altra craniectomia |
| | 01.52 | Emisferectomia |
| | 01.4 | Interventi sul talamo e sul globo pallido |
| | 01.41 | Interventi sul talamo |
| | 01.42 | Interventi sul globo pallido |
| Lobectomia cerebrale | 01.53 | Lobectomia cerebrale (per lesione organica) |
| Lobotomia e trattotomia | 01.32 | Lobotomia e trattotomia |
| Asportazione o demolizione di lesione o tessuto cerebrale profondi e/o rimozione di tessuto di granulazione. Incisione cerebrale e delle meningi cerebrali (per igroma intracranico, ascesso cerebrale, empiema sottodurale, ematoma intracerebrale, lesione organica, cisti cerebrale, aderenze corticali, lesione delle meningi cerebrali) | 01.51 | Asportazione di lesione o di tessuto delle meningi cerebrali |
| Asportazione di lesione midollare e interventi di plastica sul midollo (meningocele e mielomeningocele spinali, spina bifida, difetti vertebrali, fratture vertebrali, aderenze) | 03.4 | Asportazione o demolizione di lesione del midollo o delle meningi spinali |
| | 03.5 | Interventi di plastica sulle strutture del midollo |
| | 03.51 | Riparazione di meningocele spinale |
| | 03.52 | Riparazione di mielomeningocele spinale |
| | 03.53 | Riparazione di fratture vertebrali |
| | 03.59 | Altri interventi di riparazione e di plastica sul midollo spinale |
| | 03.6 | Separazione di aderenze del midollo spinale e delle radici dei nervi |

| 2.Interventi sul sistema Endocrino (06–07) | | |
|--|-------------|--|
| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
| Tiroidectomia completa | 06.4 | Tiroidectomia completa |
| Tiroidectomia retrosternale completa | 06.52 | Tiroidectomia retrosternale completa |
| Surrenectomia parziale | 07.2 | Surrenectomia parziale |
| Surrenectomia monolaterale | 07.22 | Surrenectomia monolaterale |
| Asportazione della ghiandola pineale | 07.54 | Asportazione della ghiandola pineale |
| Asportazione totale dell'ipofisi per via non specificata | 07.69 | Asportazione totale dell'ipofisi per via non specificata |

| 3. Interventi sull'Occhio (08–16) | | |
|--|-------------|---------------------------------|
| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
| Eviscerazione del bulbo oculare | 16.3 | Eviscerazione del bulbo oculare |
| Enucleazione del bulbo oculare | 16.4 | Enucleazione del bulbo oculare |

| 4. Interventi sull'Orecchio (18 – 20) associati a Interventi su Naso Bocca e Faringe (21 – 29) | | |
|---|-------------|--|
| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
| Asportazione di lesione del seno mascellare secondo Caldwell-Luc | 22.61 | Asportazione di lesione del seno mascellare secondo Caldwell-Luc |
| Emilaringectomia | 30.1 | Emilaringectomia |
| Laringectomia radicale | 30.4 | Laringectomia radicale |

| 5.Interventi sul sistema Respiratorio (30–34) | | |
|--|-------------|--|
| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
| Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe artificiale | 31.75 | Ricostruzione della trachea e costruzione di laringe artificiale |
| Asportazione/demolizione di lesione tracheale | 31.5 | Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto della trachea |
| Chiusura di altra fistola della trachea | 31.73 | Chiusura di altra fistola della trachea |
| Lobectomia del polmone | 32.4 | Lobectomia del polmone |
| Toracoplastica | 33.34 | Toracoplastica |
| Trapianto di polmone | 33.5 | Trapianto di polmone |
| Trapianto del blocco cuore polmone | 33.6 | Trapianto combinato cuore-polmone |
| Toracectomia | 34.51 | Decorticazione del polmone |
| | 34.73 | Chiusura di altra fistola del torace |
| | 34.82 | Sutura di lacerazione del diaframma |

| 6.Interventi sul sistema Cardio-Vascolare (35 - 39) | | |
|--|-------------|--|
| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
| Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione | 35.1 | Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione |
| Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, valvola non specificata | 35.10 | Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione, valvola non specificata |
| Valvuloplastica a cuore aperto della valvola aortica senza sostituzione | 35.11 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola aortica senza sostituzione |
| Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale senza sostituzione | 35.12 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola mitrale senza sostituzione |
| Valvuloplastica a cuore aperto della valvola polmonare senza sostituzione | 35.13 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola polmonare senza sostituzione |
| Valvuloplastica a cuore aperto della valvola tricuspide senza sostituzione | 35.14 | Valvuloplastica a cuore aperto della valvola tricuspide senza sostituzione |
| Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi | 35.21 | Sostituzione della valvola aortica con bioprotesi |
| Altra sostituzione di valvola aortica con protesi | 35.22 | Altra sostituzione di valvola aortica con protesi |
| Altra sostituzione di valvola mitrale con protesi | 35.24 | Altra sostituzione di valvola mitrale con protesi |
| Sostituzione di valvola polmonare con bioprotesi | 35.25 | Sostituzione di valvola polmonare con bioprotesi |
| Altra sostituzione di valvola polmonare con protesi | 35.26 | Altra sostituzione di valvola polmonare con protesi |
| Sostituzione di valvola tricuspide con bioprotesi | 35.27 | Sostituzione di valvola tricuspide con bioprotesi |
| Interventi su altre strutture adiacenti alle valvole del cuore | 35.39 | Interventi su altre strutture adiacenti alle valvole del cuore |
| Riparazione di difetto settale nel cuore | 35.5 | Riparazione con protesi dei setti interatriale e interventricolare |
| Riparazione dei setti interatriale e interventricolare con innesto tissutale (sintetico o biologico) | 35.6 | Riparazione dei setti interatriale e interventricolare con innesto tissutale (sintetico o biologico) |
| Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite | 35.8 | Correzione totale di alcune anomalie cardiache congenite |
| Correzione totale di tetralogia di Fallot | 35.81 | Correzione totale di tetralogia di Fallot |
| Correzione totale di completa anomalia della connessione venosa polmonare | 35.82 | Correzione totale di completa anomalia della connessione venosa polmonare |
| Correzione totale del tronco arterioso | 35.83 | Correzione totale del tronco arterioso |
| Correzione totale di trasposizione di grande vaso non classificato altrove | 35.84 | Correzione totale di trasposizione di grande vaso non classificato altrove |

| | | |
|---|-------|---|
| Altri interventi su valvole e setti del cuore | 35.9 | Altri interventi su valvole e setti del cuore |
| Trasposizione interatriale del ritorno venoso | 35.91 | Trasposizione interatriale del ritorno venoso |
| Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare | 35.92 | Creazione di condotto fra ventricolo destro e arteria polmonare |
| Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta | 35.93 | Creazione di condotto fra il ventricolo sinistro e l'aorta |
| Creazione di condotto fra atrio e arteria polmonare | 35.94 | Creazione di condotto fra atrio e arteria polmonare |
| Bypass aortocoronarico di una o più arterie coronariche | 36.10 | Bypass aortocoronarico per rivascolarizzazione cardiaca, SAI |
| | 36.91 | Riparazione di aneurisma dei vasi coronarici |
| Pericardiectomia ed escissione di lesione del cuore | 37.32 | Asportazione di aneurisma del cuore |
| Trapianto di cuore | 37.5 | Trapianto di cuore |
| Resezione di vasi dell'arto superiore con anastomosi | 38.33 | Resezione di vasi dell'arto superiore con anastomosi |
| Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi | 38.38 | Resezione di arterie dell'arto inferiore con anastomosi |
| Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione | 38.42 | Resezione di altri vasi del capo e collo con sostituzione |
| Resezione di vasi intracranici con anastomosi | 38.31 | Resezione di vasi intracranici con anastomosi |
| Resezione di vasi intracranici con sostituzione | 38.41 | Resezione di vasi intracranici con sostituzione |
| Resezione dell'aorta con anastomosi | 38.34 | Resezione dell'aorta con anastomosi |
| Resezione di altri vasi toracici con anastomosi | 38.35 | Resezione di altri vasi toracici con anastomosi |
| By pass vascolare extra-intracranico | 39.28 | Bypass vascolare extracranico-intracranico (EC-IC) |
| Intervento di dissezione dell'aorta | 39.54 | Intervento di dissezione dell'aorta |
| Altra riparazione di aneurismi | 39.52 | Altra riparazione di aneurismi |
| Ipotermia (sistemica) incidentale per chirurgia a cuore aperto | 39.62 | Ipotermia (sistemica) incidentale per chirurgia a cuore aperto |
| Interventi sul glomo carotideo e altri glomi vascolari | 39.8 | Interventi sul glomo carotideo e su altri glomi vascolari |

7. Interventi sul sistema Ematico e Linfatico (40 - 41)

| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
|----------------------------|-------|--------------------------------|
| Trapianto di midollo osseo | 41.00 | Trapianto di midollo osseo NAS |
| Splenectomia totale | 41.5 | Splenectomia totale |

8. Interventi sull'apparato Digerente (42 - 54)

| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
|---|-------|---|
| Asportazione locale di diverticolo esofageo | 42.31 | Asportazione locale di diverticolo esofageo |
| Esofagectomia totale | 42.42 | Esofagectomia totale |
| Esofago-gastrostomia intratoracica | 42.52 | Esofago-gastrostomia intratoracica |
| Riparazione di fistola esofagea, non classificata altrove | 42.84 | Riparazione di fistola esofagea, non classificata altrove |
| Gastrectomia totale | 43.9 | Gastrectomia totale |
| Piloroplastica e/o dilatazione del piloro | 44.2 | Piloroplastica |
| Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico | 44.40 | Sutura di ulcera peptica, SAI |
| Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico | 44.41 | Sutura di ulcera gastrica |
| Sutura ulcera peptica o by-pass gastrico | 44.42 | Sutura di ulcera duodenale |
| Esofagogastropastica | 44.65 | Esofagogastropastica |
| Emicolectomia destra | 45.73 | Emicolectomia destra |
| Resezione del colon trasverso | 45.74 | Resezione del colon trasverso |
| Emicolectomia sinistra | 45.75 | Emicolectomia sinistra |
| Colectomia totale intraaddominale | 45.8 | Colectomia totale intraaddominale |

| | | |
|--|-------|--|
| Resezione del retto per via addominoperineale | 48.5 | Resezione del retto per via addominoperineale |
| Resezione anteriore del retto con contemporanea colostomia | 48.62 | Resezione anteriore del retto con contemporanea colostomia |
| Incisione o asportazione di fistola anale | 49.1 | Incisione o asportazione di fistola anale |
| Asportazione dell'ano | 49.6 | Asportazione dell'ano |
| Lobectomia del fegato | 50.3 | Lobectomia del fegato |
| Trapianto del fegato | 50.5 | Trapianto del fegato |
| Colecistomia e colecistostomia | 51 | Interventi sulla colecisti e sulle vie biliari |
| Anastomosi fra colecisti e dotti epatici | 51.31 | Anastomosi fra colecisti e dotti epatici |
| Coledocoenterostomia | 51.36 | Coledocoenterostomia |
| Asportazione dell'ampolla di Vater con reimpianto del dotto comune | 51.62 | Asportazione dell'ampolla di Vater con reimpianto del dotto comune |
| Marsupializzazione di cisti pancreatica | 52.3 | Marsupializzazione di cisti pancreatica |
| Pancreatectomia parziale o totale (compresa linfadenectomia) | 52.5 | Pancreatectomia parziale |
| Pancreatectomia prossimale | 52.51 | Pancreatectomia prossimale |
| Pancreatectomia distale | 52.52 | Pancreatectomia distale |
| Pancreatectomia totale | 52.6 | Pancreatectomia totale |
| Trapianto di pancreas o di cellule di Langherans | 52.8 | Trapianto del pancreas |

9. Interventi sull'apparato Urinario 55 - 59 e Intervento sugli Organi Maschili (60 - 64)

| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
|--|-------|---|
| Nefroureterectomia | 55.51 | Nefroureterectomia |
| Nefrectomia bilaterale | 55.54 | Nefrectomia bilaterale |
| Anastomosi uretero-intestinale | 56.71 | Anastomosi uretero-intestinale |
| Nefrocistoanastomosi SAI | 56.73 | Nefrocistoanastomosi SAI |
| Cistectomia radicale | 57.71 | Cistectomia radicale |
| Chiusura di fistola vescico-intestinale | 57.83 | Chiusura di fistola vescico-intestinale |
| Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale | 57.84 | Chiusura di fistola vescicogenitale o perineale |
| Neovescica continente ed ampliamento vescicale | 57.87 | Neovescica continente ed ampliamento vescicale |
| Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria o colposospensione | 59.3 | Colpoplastica (Kelly) per incontinenza urinaria |
| Prostatectomia radicale qualsiasi tecnica | 60.5 | Prostatectomia radicale |
| Prostatectomia perineale | 60.62 | Prostatectomia perineale |

10. Interventi sugli Organi Genitali Femminili (65 - 71)

| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
|--|------|--------------------------------|
| Annessiectomia monolaterale (qualsiasi metodica) | 65.3 | Ovariectomia monolaterale |
| Isterectomia addominale totale | 68.4 | Isterectomia addominale totale |
| Isterectomia totale (qualsiasi metodica) | 68.5 | Isterectomia vaginale |

11. Interventi sull'apparato Muscoloscheletrico (76 - 84)

| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
|---|-------|---|
| Riduzione cruenta di lussazione dell'anca | 79.85 | Riduzione cruenta di lussazione dell'anca |
| Asportazione di disco intervertebrale comprensivo di artrodesi | 80.50 | Asportazione o demolizione di disco intervertebrale, non specificata se con artrodesi intersomatica per via anteriore |
| Asportazione di disco intervertebrale anche cervicale (discectomia, compresa eventuale laminectomia e decompressione) | 80.51 | Asportazione di disco intervertebrale |

| | | |
|--|-------|--|
| | 80.81 | Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'articolazione della spalla |
| Artrodesi vertebrale (qualsiasi sede e metodica) eccetto cervicale | 81.00 | Artrodesi vertebrale, SAI |
| Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore | 81.04 | Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio anteriore |
| Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore | 81.05 | Artrodesi dorsale e dorsolombare, approccio posteriore |
| Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio anteriore | 81.06 | Artrodesi delle vertebre lombari e lombosacrali, approccio anteriore |
| Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali trasversi | 81.07 | Artrodesi lombare e lombosacrale, approccio ai processi laterali trasversi |
| Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore | 81.08 | Artrodesi lombare e lombosacrale, con approccio posteriore |
| Rifusione della colonna a qualsiasi livello e con qualsiasi approccio | 81.09 | Rifusione della colonna a qualsiasi livello e con qualsiasi approccio |
| Artrodesi vertebrale cervicale (qualsiasi metodica) | 81.01 | Artrodesi atlanto-epistrofea |
| Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore | 81.02 | Altra artrodesi cervicale, con approccio anteriore |
| Altra artrodesi cervicale, con approccio posteriore | 81.03 | Altra artrodesi cervicale, con approccio posteriore |
| Sostituzione totale del gomito | 81.84 | Sostituzione totale del gomito |
| Sostituzione totale dell'anca | 81.51 | Sostituzione totale dell'anca |
| Revisione di sostituzione dell'anca | 81.53 | Revisione di sostituzione dell'anca |
| Sostituzione totale di ginocchio | 81.54 | Sostituzione totale del ginocchio |
| Sostituzione della spalla (artroprotesi) | 81.80 | Sostituzione totale della spalla (con protesi sintetica) |
| Sostituzione parziale della spalla (artroprotesi) | 81.81 | Sostituzione parziale della spalla (con protesi sintetica) |
| Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi sanguigni | 82.61 | Intervento di ricostruzione del pollice completo di nervi e vasi sanguigni |
| Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice | 82.81 | Trasferimento di dita, ad eccezione del pollice |
| Amputazione a livello dell'omero | 84.07 | Amputazione a livello dell'omero |
| Amputazione addomino-pelvica | 84.19 | Amputazione addomino-pelvica |

12. Interventi sui tegumenti (85 - 86)

| Tipo intervento | ICD9 | descrizione ICD9 |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| Mastectomia radicale monolaterale | 85.45 | Mastectomia radicale monolaterale |

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 147**DENOMINAZIONE ROMA AFFARI SPECIALI****COD. 933 VH****POLIZZA N. 380808322****MODELLO M85****CONTRAENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI****DATA EMISSIONE 10/05/2023**

ALLEGATO 6 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

A decorrere dal 1 gennaio 2023 Welion è subentrata nella gestione del network sanitario di Prontocare per cui gli allegati 3 e 4 sono sostituiti dal seguente nuovo allegato 6

ALLEGATO 6 ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il servizio di pagamento diretto

Attivazione della Centrale Operativa

L'Assicurato ha la possibilità di utilizzare le strutture della rete convenzionata attivando la Centrale Operativa con uno dei seguenti canali a sua scelta:

- Telefonico: chiamate dall'Italia o dall'estero al **+39.02.82951133, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00**
- Tramite portale Web raggiungibile all'indirizzo <https://areaclienti.generali.it>
- Tramite l'App My Generali

L'autorizzazione da parte della Centrale Operativa ad effettuare la prestazione in rete comporta il servizio di pagamento diretto da parte della Compagnia alla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.

La Rete delle "Strutture Convenzionate" con Generali Welion

Per "Rete" si intende l'insieme delle strutture sanitarie (Ospedali, Case di Cura, Studi Odontoiatrici e Centri Diagnostici) e dei professionisti convenzionati con Generali Italia, alle quali l'Assicurato potrà essere indirizzato dalla Centrale Operativa per usufruire delle prestazioni sanitarie garantite in polizza.

L'elenco delle strutture sanitarie convenzionate è disponibile nel sito di Generali Italia www.generali.it alla voce "Strutture Convenzionate" ed è periodicamente aggiornato. La Rete infatti è suscettibile di modifiche anche in corso dell'annualità assicurativa. L'ufficio Convenzioni provvede all'aggiornamento costante della propria Banca Dati, potendo fornire all'Assicurato un'informazione sempre aggiornata tramite la Centrale Operativa.

ACCESSO AI SERVIZI OSPEDALIERI (ricoveri, day hospital, interventi chirurgici ambulatoriali)

L'Assicurato, qualora necessiti di effettuare una prestazione sanitaria presso una struttura convenzionata deve contattare la Centrale Operativa, almeno 5 giorni feriali prima della data della prestazione, al fine di verificare la convenzione della struttura prescelta e dell'equipe medica e di valutare la congruità assicurativa della prestazione.

La Centrale Operativa è raggiungibile dal **lunedì al venerdì dalle 9 alle 18**, al numero sopra indicato.

In caso di ricoveri urgenti in orario diverso da quello indicato, si richiede all'Assicurato di contattare la Centrale Operativa il primo giorno feriale disponibile.

Al fine di garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative pratiche in favore dell'Assicurato è necessario comunicare:

- o nome e cognome della persona che effettua la prestazione
- o contraente della polizza
- o recapito telefonico mobile - per l'invio di SMS di conferma - della persona che effettua la prestazione
- o struttura sanitaria presso cui sarà effettuata la prestazione
- o data della prestazione
- o nominativo equipe medica

E' necessario che l'Assicurato trasmetta via mail all'indirizzo ricoveri.it@generali.com o allegghi alla denuncia se fatta tramite il canale on line **la prescrizione medica con i seguenti elementi** (Nel Caso di prestazione odontoiatrica tale dato non è necessario):

- o indicazione della prestazione da effettuare
- o diagnosi
- o anamnesi prossima e remota
- o referti esami strumentali

La preventiva richiesta dell'Assicurato, l'invio della documentazione sopra indicata e la successiva conferma da parte della Centrale Operativa **sono condizioni indispensabili per l'operatività del pagamento diretto.**

All'atto del ricevimento della certificazione medica, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione, **entro le 72 ore successive** autorizza la struttura convenzionata ad effettuare la prestazione ed avvisa

l'Assicurato del buon esito della pratica.

All'atto della prestazione presso una struttura convenzionata, l'Assicurato dovrà sottoscrivere l'apposita "lettera d'impegno", documento che ribadisce gli obblighi reciproci tra struttura convenzionata e Assicurato, integrata con gli adempimenti relativi a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a Generali Italia direttamente gli originali delle fatture e copia dei referti per il pagamento delle prestazioni nel rispetto delle convenzioni in essere con le strutture sanitarie.

Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l'eventuale non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Operativa non pregiudica l'indennizzabilità del sinistro da parte di Generali Italia con modalità rimborsuale.

Si ribadisce che l'Assicurato avrà diritto al pagamento diretto delle spese fatturate dai professionisti e dalle strutture convenzionate solo limitatamente a quanto autorizzato dalla Centrale Operativa.

Pagamento diretto delle spese garantite dalla polizza in caso di prestazioni sanitarie presso la Rete

Qualora la Centrale Operativa abbia autorizzato il pagamento diretto a ricovero avvenuto o a prestazione sanitaria erogata Generali Italia pagherà direttamente le spese dovute per le prestazioni mediche ed ospedaliere purché indennizzabili a termini di polizza, ferma l'applicazione dell'eventuale franchigia che dovrà essere versata dall'Assicurato alla struttura sanitaria al momento della dimissione.

L'Assicurato dovrà provvedere al pagamento delle spese o delle eccedenze di spesa a proprio carico per prestazioni non indennizzabili a termini di polizza.

ACCESSO AI SERVIZI EXTRAOSPEDALIERI (accertamenti diagnostici/ visite specialistiche/ prestazioni odontoiatriche/ trattamenti fisioterapici e riabilitativi, se operante la relativa garanzia ed attivato il servizio di pagamento diretto)

Qualora l'Assicurato necessiti di effettuare una prestazione extraospedaliera presso una struttura sanitaria convenzionata, è necessario attivare la Centrale Operativa almeno 3 giorni feriali prima della data della prestazione al fine di verificare la convenzione della struttura prescelta e del medico in caso di visite specialistiche.

Al fine di garantire la copertura diretta delle spese ed espletare le relative pratiche in favore dell'Assicurato è necessario comunicare:

- o nome e cognome della persona che deve effettuare la prestazione
- o contraente di polizza
- o recapito telefonico mobile - per l'invio di SMS di conferma - della persona che effettua la prestazione
- o struttura sanitaria presso la quale verrà effettuata la prestazione
- o data della prestazione

o certificato medico che indichi la richiesta della prestazione con **diagnosi o presunta diagnosi**. Nel Caso di prestazione odontoiatrica tale dato non è necessario.

o nominativo medico specialista (in caso di visita). Nel Caso di prestazione odontoiatrica tale dato non è necessario.

Alla positiva verifica della convenzione, della struttura sanitaria e - in caso di visita specialistica - del medico specialista, la Centrale Operativa, valutata la congruità medico-assicurativa della prestazione, autorizza **entro le 72 ore successive** la struttura convenzionata (ad effettuare la prestazione nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione (con evidenza di eventuali spese non previste dalla copertura).

Nel caso in cui l'autorizzazione dovesse essere negata, la Centrale Operativa avviserà sia la struttura sanitaria sia l'Assicurato.

L'Assicurato al momento dell'accettazione presso gli ambulatori dovrà sottoscrivere la "lettera d'impegno" (documento che riporta gli obblighi reciproci tra Assicurato e struttura sanitaria convenzionata) in relazione alla prestazione e con riferimento alle Condizioni di Assicurazione, e consegnare la prescrizione comunicata telefonicamente alla Centrale Operativa.

La struttura sanitaria convenzionata trasmetterà a Generali Italia una copia delle fatture e la richiesta medica della prestazione per il pagamento delle stesse nel rispetto delle convenzioni in essere con le strutture sanitarie.

Si precisa che per le fatture delle prestazioni odontoiatriche devono essere riportati i dettagli delle singole prestazioni effettuate.

Premesso che il pagamento diretto è una modalità prevista dalla polizza, l'eventuale non autorizzazione della prestazione da parte della Centrale Operativa non pregiudica l'indennizzabilità del sinistro da parte di Generali Italia con modalità rimborsuale.

Prestazioni pre e post ricovero

Relativamente alle prestazioni pre-ricovero, l'Assicurato può chiedere l'attivazione dell'Assistenza diretta solo nel caso in cui il ricovero risulti autorizzato dalla Centrale Operativa; relativamente alle prestazioni post-ricovero, l'Assicurato può chiedere l'attivazione dell'Assistenza diretta con l'invio della lettera di dimissione.

NOTA

Qualora l'Assicurato non attivi la Centrale Operativa ma utilizzi comunque un centro clinico o studio odontoiatrico convenzionato con pagamento a proprio carico avrà diritto all'applicazione delle tariffe di convenzione facendosi riconoscere quale assicurato di Generali Italia. La spesa sostenuta potrà essere oggetto di richiesta di rimborso se rientrante nel piano sanitario sottoscritto con applicazione delle

franchigie previste per le prestazioni "fuori rete".

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 5 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato



Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 032

AGENZIA DI ROMA

COD. 906 LK

POLIZZA N. 343668062

MODELLO M85EB

CONTRAENTE CONSIGLIO DI STATO

DATA EMISSIONE 02/12/2024

Rinnovo 31.01.2025 - 31.01.2026

Con la presente appendice le parti concordano che il contratto si rinnova per l'annualità 31.01.2025 - 31.01.2026 a condizioni e premi invariati.

Pertanto anche per l'annualità 31.01.2025-31.01.2026 i premi di polizza saranno i seguenti:

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età inferiore uguale a 36 anni:

Euro 305,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato;
Euro 1.380,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato;
Euro 600,00 per le garanzie di cui all' Opzione 2 (comprensiva dell'opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 37 e 44 anni:

Euro 458,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
Euro 1.980,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1), per ogni nucleo familiare assicurato;
Euro 955,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 comprensiva dell'Opzione 1), per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 45 e 50 anni:

Euro 458,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
Euro 2.160,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1), per ogni nucleo familiare assicurato;
Euro 1.025,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 comprensiva dell'Opzione 1), per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli

individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 51 e 60 anni:

Euro 500,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
Euro 2.448,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato e per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 61 e 70 anni:

Euro 547,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
Euro 3.306,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato e per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 71 e 80 anni:

Euro 680,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
Euro 3.792,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato e per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i Magistrati che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età superiore o uguale a 81 anni:

Euro 850,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1, per ogni nucleo familiare assicurato;
Euro 4.056,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'Opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato e per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

FIGLI AUTONOMI NON CONVIVENTI

Per i figli di Magistrato aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età inferiore o uguale ai 36 anni:

- Euro 366,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato;
- Euro 1.708,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per

ogni nucleo familiare assicurato;

- Euro 826,00 per le garanzie di cui all' Opzione 2 (comprensiva dell'opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso figlio di magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i figli di Magistrato aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età compresa tra 37 e 44 anni:

- Euro 547,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato;
- Euro 2.119,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato;
- Euro 1.281,00 per le garanzie di cui all' Opzione 2 (comprensiva dell'opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso figlio di magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

Per i figli di Magistrato aderente, non conviventi con alcuno dei genitori che al 1° febbraio dell'annualità assicurativa hanno un'età maggiore o uguale a 45 anni:

- Euro 547,00 per le garanzie di cui all'Opzione 1 per ogni nucleo familiare assicurato;
- Euro 2.349,00 per le garanzie di cui all'Opzione 2 (comprensiva dell'opzione 1) per ogni nucleo familiare assicurato;
- Euro 1.348,00 per le garanzie di cui all' Opzione 2 (comprensiva dell'opz. 1) per ogni Magistrato il cui nucleo familiare sia costituito unicamente dallo stesso figlio di magistrato ovvero da quest'ultimo e da familiari non identificabili con quelli individuati nella precedente lettera A.1 dell'allegato 1.

FIGLI CONVIVENTI

Per l'estensione delle garanzie a figlio/a di magistrato aderente, convivente con almeno uno dei genitori:

- Euro 110,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 1 a figlio/a di età compresa tra 27 e 36 anni;
- Euro 270,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 2 a figlio/a di età compresa tra 27 e 36 anni;
- Euro 458,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 1 a figlio/a di età compresa tra 37 e 44 anni;
- Euro 1.426,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 2 a figlio/a di età compresa tra 37 e 44 anni;

- Euro 458,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 1 a figlio/a con età uguale o superiore a 45 anni;
- Euro 1.708,00 per l'estensione delle garanzie di cui all'Opzione 2 a figlio/a con età uguale o superiore a 45 anni.

Fermo il resto.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 4 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato
